

**STATUTO DI
FIDINDUSTRIA LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA**

TITOLO I - COSTITUZIONE

Articolo 1 - (Denominazione - Sede)

1. E' costituita una Società cooperativa denominata "FIDINDUSTRIA LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA".
2. La Società ha sede nel Comune di Roma.
3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'apertura o la chiusura di altri uffici e sedi operative in Italia.

Articolo 2 - (Durata)

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2000; la durata può essere prorogata, o la società anticipatamente sciolta, con deliberazione dei soci.

TITOLO II - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Art. 3 - Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del Codice Civile nonché, in quanto compatibili quelle previste dal Titolo V del Codice medesimo, in materia di società per azioni.

Art. 4 - Normativa speciale

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni previste dal Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 5 - Regime mutualistico

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del Codice Civile.

TITOLO III - Scopo e oggetto

Articolo 6 - (Scopo e oggetto)

1. La Società, che ha scopo mutualistico, è basata sui principi della mutualità e non persegue fini di lucro, assiste le piccole e medie imprese socie e/o aderenti ai confidi soci nell'accesso al credito e nel reperimento del capitale di rischio attraverso la prestazione di garanzie collettive o contro-garantendo o co-garantendo consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi.

2. La Società può di conseguenza svolgere le seguenti attività:

- a) prestare garanzie collettive per favorire la concessione di crediti, sia a breve sia a medio-lungo termine, anche con la copertura del rischio di cambio, alle imprese socie e/o aderenti ai confidi soci da parte di banche, di società di locazione finanziaria o di cessione generalizzata dei crediti e di altri soggetti operanti nel settore finanziario, e per favorire il reperimento presso tali soggetti di capitali di rischio; a tal fine la Società può costituire uno o più

fondi rischi destinati alla copertura di eventuali perdite sulle operazioni garantite dalla Società in forza delle convenzioni da questa stipulate;

b) intervenire in contro-garanzia o in co-garanzia in relazione alle garanzie prestate da altri consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi e da fondi pubblici di garanzia;

c) fornire servizi connessi o complementari alle attività indicate nei punti a) e b) o comunque rivolti al miglioramento della gestione finanziaria delle imprese socie e/o aderenti ai confidi soci. La Società può ad esempio:

* negoziare i tassi più favorevoli e in genere le migliori condizioni per i fidi con banche, società ed enti finanziari, stipulando, se del caso, appositi accordi;

* offrire ogni specifica assistenza per il perfezionamento e la gestione delle operazioni di finanziamento e sviluppare la preparazione nel campo economico e finanziario attraverso seminari, convegni e altre attività di aggiornamento professionale;

* concorrere alla costituzione e partecipare a fondi inter-consortili di garanzia, a società, enti e organizzazioni volti a coordinare e potenziare le attività della Società;

* partecipare a iniziative, programmi, strumenti di garanzia a favore delle piccole e medie imprese gestiti da istituzioni, enti e società italiani ed esteri, concludendo appositi accordi e potendo essere destinataria di contro-garanzie e di interventi di reintegro delle perdite;

* fornire ogni altro servizio finanziario, compresa la gestione di incentivi per conto terzi a favore delle imprese socie e/o aderenti ai confidi soci.

3. La Società può inoltre svolgere attività di valutazione e di istruttoria preliminare dei progetti di investimenti aziendali presentati dalle imprese socie e/o aderenti ai confidi soci, anche ai fini dell'accesso agli interventi a sostegno degli investimenti aziendali.


4. La Società può altresì compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di ogni garanzia reale o personale, tipica o atipica, e svolgere tutte le attività strettamente connesse a quelle sopraindicate e, in generale, utili per la realizzazione degli scopi sociali, salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dalla legge.

Articolo 7 - (Convenzioni)

1. Le convenzioni di cui al punto a) del comma 2 del precedente articolo devono essere informate ai seguenti principi:

a) l'impresa che intende ottenere il finanziamento o reperire capitale di rischio alle condizioni previste nelle convenzioni deve fare domanda scritta alla Società per il rilascio della garanzia collettiva;

b) all'esame delle domande presentate dalle imprese per la



concessione di garanzia procede il Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni del presente statuto;

c) le convenzioni concluse con le banche, le società e gli enti finanziari devono avere una durata limitata, o altrimenti prevedere il diritto di recesso a favore della Società;

d) l'impresa beneficiaria della garanzia è tenuta a versare alla Società contributi sulle operazioni assistite dalle garanzie collettive - da utilizzare prioritariamente per coprire le spese istruttorie e di gestione della Società e da destinarsi per il resto ai fondi rischi - nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle varie tipologie di operazioni entro il limite massimo del 2,50% annuo, e a rilasciare altresì un'autorizzazione alle banche e agli altri enti finanziari convenzionati per consentire a questi ultimi di accreditare direttamente alla Società i suddetti ristorni.

TITOLO IV - SOCI

Articolo 8 - (Requisiti e numero dei soci)

1. Possono essere ammessi come soci:

a) i confidi di garanzia collettiva fidi provinciali tra le piccole e medie imprese operanti nel Lazio;

b) le piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, le imprese artigiane e agricole, aderenti o non aderenti ai confidi soci, operanti nel Lazio; si considerano piccole e medie imprese le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

c) le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto delle imprese socie.

2. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 dell'art.13 del Decreto Legge del 30.09.2003 possono sostenere l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi della Società con le modalità stabilite dallo statuto, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.

3. I soggetti di cui al precedente comma 2, che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge del 30.09.2003, partecipano già al capitale sociale del confidi, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

4. Il numero dei soci è illimitato.

Articolo 9 - (Ammissione dei soci)

1. Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda scritta alla Società.

2. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 8.

Nella domanda, inoltre, l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi della Società, degli accordi e delle convenzioni, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.

3. L'ammissione del socio avviene con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda scritta, redatta dal soggetto istante, su apposito modulo predisposto dalla società, e nell'ambito dei requisiti sanciti dall'articolo 8. Il Consiglio può richiedere notizie, chiarimenti ed ogni altro fatto che ritenga utile ai fini della delibera.

4. Il socio è tenuto all'immediato pagamento delle azioni sottoscritte. È tenuto inoltre al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 - (Obblighi dei soci)

1. I soci sono tenuti a trasmettere al Consiglio di amministrazione i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all'oggetto sociale, e in particolare quelli relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), nonché all'eventuale trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni e alla cessazione dell'attività imprenditoriale.

2. I soci sono obbligati a osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico-esecutivo, oltre che a favorire gli interessi della Società.

Articolo 11 - (Perdita della qualità di socio. Decadenza)


1. La qualità di socio si perde per decadenza, per recesso o per esclusione. La perdita della qualità di socio è annotata dal Consiglio di amministrazione nel libro dei soci.

2. La decadenza si verifica per morte della persona fisica nel caso di impresa individuale, per cessazione dell'attività di impresa, per messa in liquidazione, per sottoposizione a procedura concorsuale e ove vengano meno i requisiti di ammissione previsti dallo statuto.

3. Il socio che non abbia informato tempestivamente la Società della perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissione è responsabile per ogni danno che derivi alla Società.

Articolo 12 - (Recesso)

1. Il recesso del socio è ammesso nei casi previsti dalla legge, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società tre mesi prima della chiusura



dell'esercizio.

2. Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso o, se non comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, con la chiusura di quello successivo e deve essere annotato nel libro dei soci a cura del Consiglio di amministrazione.

3. Qualora il socio abbia assunto impegni tali da permanere anche successivamente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

Articolo 13 - (Esclusione del socio)

1. Il Consiglio di amministrazione delibera l'esclusione dalla Società qualora il socio:

a) non abbia provveduto al pagamento di tutte o di parte delle azioni sottoscritte, dell'eventuale sovrapprezzo, o di altre somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

b) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti della Società;

c) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno o delle deliberazioni degli organi della Società;

d) abbia interessi o comportamenti contrari agli interessi della Società;

e) non possa più partecipare al perseguimento dell'oggetto sociale;

f) esistenza di procedure concorsuali.

2. Le deliberazioni in materia di esclusione hanno effetto immediato e devono essere comunicate al socio entro 30 giorni dal Presidente del Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente art. 12.

4. Il socio escluso può ricorrere al collegio arbitrale di cui appresso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, solo successivamente al lodo, al Tribunale ai sensi dell'art. 2533 del codice civile.

Articolo 14 - (Liquidazione delle azioni)

1. Al socio, o in caso di morte ai suoi eredi, in caso di decadenza, recesso o esclusione, viene rimborsato esclusivamente il valore nominale delle azioni sottoscritte e versate sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio uscente.

La somma eventualmente corrisposta a titolo di sovrapprezzo rimane acquisita alla Società ed è destinata a un'apposita riserva statutaria.

Al socio, o in caso di morte ai suoi eredi, non spettano in ogni caso il rimborso di eventuali azioni emesse dalla società ed assegnate a titolo gratuito e di eventuali accrescimenti a titolo gratuito del valore nominale delle azioni possedute.

2. Il pagamento al socio uscente, o agli eredi, deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio indicato nel comma 1.

TITOLO V - Capitale sociale - Azioni - Fondi rischi

Articolo 15 - (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è variabile ed illimitato ed è ripartito in un numero indeterminato di azioni.

2. Ciascun socio deve sottoscrivere azioni per un importo non inferiore a euro 250,00 (duecentocinquanta e zero centesimi) e non superiore al 20% (venti per cento) per cento del capitale sociale.

3. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi.

4. La società non emette titoli azionari e la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci.

Articolo 16 - (Cessione delle azioni)

1. Le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di amministrazione.

2. La delibera di diniego di gradimento del Consiglio di amministrazione deve essere motivata e contro la stessa è ammissibile ricorso alla competente Autorità giudiziaria.

Articolo 17 - (Fondi rischi)

1. Sono costituiti uno o più fondi rischi destinati alla copertura di eventuali perdite sulle operazioni garantite dalla Società in forza delle convenzioni da questa stipulate con le banche e gli altri enti finanziari.

2. Il fondo rischi è costituito dai contributi ad esso espressamente destinati dai soci, dagli Enti pubblici e privati e dal Fondo Regionale costituito in base alla L.R. n. 46/93 e successive normative.

TITOLO VI - Esercizio sociale - Bilancio

Articolo 18 - (Esercizio sociale - Bilancio)


1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio in base ai principi ed alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedono, entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella Relazione sulla Gestione.

4. Gli eventuali utili ed ogni altro residuo attivo non pos-



sono essere distribuiti ai soci ma sono assegnati a riserva statutaria, previo accantonamento di almeno il 30 per cento degli utili netti annuali nel fondo di riserva legale.

Articolo 19 - (Divieto di distribuzione delle riserve)

1. Tutte le riserve e i fondi non possono essere distribuiti ai soci durante la vita della Società.
2. La devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento della Società è regolato dal successivo art. 33.

TITOLO VII - Organi della Società

Articolo 20 - (Organi della Società)

1. Sono organi della Società:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Comitato tecnico-esecutivo;
 - d) i Comitati tecnici di Area;
 - e) il Presidente e i Vicepresidenti;
 - f) il Collegio dei sindaci.

Articolo 21 - (Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con i versamenti relativi alle azioni sottoscritte e ai contributi destinati ai fondi rischi previste dal presente statuto e iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.
2. Nell'Assemblea ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.
3. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in ogni altro luogo in Italia dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su delibera del Consiglio di amministrazione, e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio della Società, ovvero su richiesta di almeno un quinto dei soci con diritto di voto, o negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo raccomandata o telegramma, ovvero, se risulta che i soci ne siano in possesso, a mezzo telefax o posta elettronica con prova di ricevimento, al domicilio dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o posta elettronica o telegramma almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.
4. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
5. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi

alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età. In ogni caso l'Assemblea può nominare essa stessa il proprio Presidente.

7. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario da quest'ultima nominato.

8. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Articolo 22 - (Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio di esercizio della Società e destina gli eventuali utili o avanzi di gestione secondo il disposto dell'art. 18;

b) nomina i componenti il Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 25;

c) nomina i componenti del Collegio dei sindaci ed il suo Presidente secondo le disposizioni dell'art. 31 e ne determina i compensi;

d) approva l'eventuale regolamento interno di cui al successivo art. 34;

e) impartisce le direttive generali di azione della Società e delibera sugli oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine indicato dall'art. 18, comma 3, del presente statuto.

3. L'Assemblea è validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.


4. Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

5. Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Articolo 23 - (Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulle trasformazioni, sulle fusioni e sulle scissioni, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà degli aventi diritto al voto. In seconda convoca-



zione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti in proprio o per delega.

3. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Articolo 24 - (Rappresentanza nell'Assemblea)

1. Il socio può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio con delega scritta da conservarsi da parte della Società. Nessun delegato può rappresentare più di cinque soci.

2. Nel caso di soci persone giuridiche o associazioni la delega può essere rilasciata anche ad un dipendente dell'ente stesso conferendogli rappresentanza organica.

3. Spetta al Presidente accertare la legittimità dell'intervento, eventualmente anche per delega, dei soci in Assemblea.

Art. 24 bis - Assemblee separate

1. In caso di superamento dei limiti di cui all'art. 2540 secondo comma Codice Civile, o comunque qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, sono convocate Assemblee separate dei soci secondo le modalità e nei termini stabiliti dal presente statuto.

2. Per le convocazioni delle Assemblee separate dovranno essere osservate le seguenti formalità:

a. le Assemblee separate devono essere convocate con il medesimo avviso di convocazione dell'Assemblea generale;

b. le Assemblee separate devono essere convocate, sia in prima che seconda convocazione, nelle sedi provinciali in cui opera la società;

c. le date di convocazione per le singole Assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma comunque la data dell'ultima deve precedere di almeno un giorno quella fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;

d. anche per le Assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima o della seconda convocazione, che non si potrà tenere nello stesso giorno della riunione in prima convocazione, comunque nel rispetto del termine di cui alla lettera c) del presente comma;

e. nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa Assemblea.

3. Per la partecipazione dei soci alle Assemblee separate, per la costituzione e per la validità delle medesime e per le votazioni, si applicano, in quanto compatibili, i precedenti articoli del presente statuto.

4. Ogni socio ha diritto di partecipare all'Assemblea secondo quanto riportato nell'avviso di convocazione o di farsi rappresentare da un altro socio convocato per la medesima Assemblea separata.

5. Le Assemblee separate sono presiedute dal Consigliere di Amministrazione eletto alle funzioni di Presidente del Comi-

tato Tecnico di Area della rispettiva provincia o, in sua assenza, da altro socio indicato dall'Assemblea stessa.

6. Ogni Assemblea separata elegge a maggioranza assoluta dei soci intervenuti in proprio e per delega, scegliendoli fra i soci, i delegati all'Assemblea generale, in ragione di un delegato ogni cento soci o scaglione superiore a cinquanta ed ha il potere di precisare ai propri delegati le questioni da prospettare all'Assemblea generale sulle materie poste all'ordine del giorno. In caso siano presenti o rappresentati meno di 50 soci, potrà essere nominato un solo delegato.

7. I processi verbali delle Assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

8. L'Assemblea generale è costituita dai delegati eletti dalle Assemblee separate, i quali rappresentano il numero dei soci in essa presenti o rappresentati.

Il numero dei soci complessivamente rappresentati dai delegati delle Assemblee separate condiziona la validità dell'Assemblea generale in prima convocazione o in seconda convocazione.

9. Per ogni deliberazione dell'Assemblea generale il computo dei voti sarà fatto tenendo conto dei voti di ciascuna deliberazione riportati nelle Assemblee separate e risultanti dalle lettere di delega, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario delle Assemblee separate, delle quali ogni delegato dovrà essere munito.

10. Ai lavori dell'Assemblea generale possono assistere, senza diritto di voto, anche i soci che hanno preso parte alle Assemblee separate senza risultare eletti a delegati, nonché i rappresentanti degli enti sostenitori di cui all'art. 8 del presente statuto.

11. Per quanto concerne il diritto di impugnazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale da parte dei soci assenti e dissenzienti delle Assemblee separate si applicano le norme di legge.


12. Le Assemblee separate sono ordinarie e straordinarie.

Articolo 25 - (Consiglio di amministrazione - Nomina)

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri; in questi limiti la determinazione del numero degli amministratori spetta all'Assemblea.

2. Gli amministratori sono eletti dall'Assemblea tra i soci o i mandatari delle persone giuridiche socie. Almeno un amministratore deve appartenere a ognuna delle province in cui opera la Società. Il regolamento previsto dall'art. 34, indica gli enti di cui all'art. 8, comma 2, che propongono all'Assemblea la nomina di una parte dei componenti del Consiglio di amministrazione, comunque inferiore alla metà.

3. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e cioè



sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione nel rispetto di quanto previsto dal comma 2. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

5. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di amministrazione decade previa convocazione dell'Assemblea affinché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, secondo le modalità indicate nel comma 2, potendo compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

6. Fuori dai casi previsti nel precedente comma 5, se vengono a cessare tutti i consiglieri l'Assemblea per la nomina dei nuovi è immediatamente convocata dal Collegio dei sindaci, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

7. I consiglieri non devono prestare cauzione e possono percepire unicamente il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

8. Le mansioni di Presidente, Vice Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione non danno diritto ad alcuna remunerazione.

Articolo 26 - (Attribuzioni del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Società, con la sola eccezione di quelli che per legge o per statuto spettano all'Assemblea o ad altri organi della Società, e può pertanto compiere tutti gli atti, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, e concludere tutti gli affari necessari, utili e/o opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale.

2. Spetta, tra l'altro, al Consiglio di amministrazione:

a) nominare tra i propri componenti il Presidente ed i Vicepresidenti, secondo quanto previsto nell'art. 28 dello statuto;

b) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

c) deliberare la stipula e dare esecuzione alle convenzioni e agli accordi previsti dal presente statuto;

d) redigere il bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione;

e) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;

f) deliberare sulla proposta di determinazione del sovrapprezzo in caso di ammissione di nuovi soci;

g) istituire i fondi rischi;

h) decidere insindacabilmente in merito alla concessione e alla revoca delle garanzie mutualistiche qualora la pratica sia sottoposta al suo esame dai Comitati tecnici di Area se

istituiti od ogni qual volta lo ritenga opportuno;

i) effettuare ogni operazione di natura finanziaria o immobiliare, anche con enti non bancari, al fine della migliore gestione e dell'incremento del patrimonio sociale, nel rispetto, con riguardo ai fondi rischi, di quanto previsto nelle convenzioni indicate dal precedente art. 6;

j) far concorrere la Società alla costituzione, o farla partecipare, qualora lo ritenga opportuno, a fondi interconsortili e a enti, società ed organizzazioni anche commerciali volti a coordinare o potenziare le attività dei confidi, o ai programmi, alle iniziative e agli strumenti previsti dall'art. 6, comma 2, lett. c);

k) proporre all'Assemblea le modifiche allo statuto ed il testo iniziale e le modifiche dell'eventuale regolamento interno;

l) nominare e revocare il Presidente ed i componenti dei Comitati tecnici di Area secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 3;

m) deliberare ogni altro atto di amministrazione che non sia di competenza di altri organi della Società;

n) delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.


3. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età, ogni qual volta lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri.

In quest'ultimo caso il Presidente deve convocare il Consiglio di amministrazione non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, telex, posta elettronica o altri mezzi telematici con prova di ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

5. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia, in caso di parità di voti è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il presidente.

6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per teleconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riu-



nione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

7. Il voto degli amministratori non può essere dato per rappresentanza.

8. Il verbale delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto dal Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, da un consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente che ha convocato la riunione, unitamente a chi lo ha redatto.

9. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.

Articolo 27 - (Comitato tecnico-esecutivo)

1. Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato tecnico-esecutivo, determinando in ogni caso i limiti della delega.

2. La delibera di delega deve essere comunicata all'Assemblea nella sua prima riunione.

3. Non possono essere delegate le attribuzioni previste dall'art. 26, comma 2, lett. a), b), d), e), f), g), k), l), m), j), n).

4. I componenti del Comitato tecnico-esecutivo non possono essere in numero superiore a tre se il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, e in numero superiore a cinque se il Consiglio di amministrazione è composto da più di cinque membri.

5. Il Presidente e i Vicepresidenti fanno parte di diritto del Comitato tecnico-esecutivo. Il regolamento previsto dall'art. 34 può disporre che gli altri componenti siano scelti tra gli amministratori proposti dagli enti pubblici e privati di cui all'art. 8, comma 2.

6. Le modalità di convocazione e di delibera del Comitato Tecnico sono le stesse previste per il Consiglio di Amministrazione all'art. 26 del presente statuto.

Articolo 28 - (Presidente - Vicepresidenti)

1. Il Consiglio di amministrazione, qualora non abbia già provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente e uno o più Vice Presidenti fino ad un massimo di due.

2. Il Presidente e i Vicepresidenti verranno eletti come previsto all'articolo 25; verranno scelti nell'ambito delle diverse circoscrizioni territoriali.

Le due cariche non sono contemporaneamente attribuibili ad esponenti dello stesso territorio.

3. Il Presidente:

a) convoca, su delibera del Consiglio di amministrazione, e presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato tecnico-esecutivo;

b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberare prese dagli altri organi della Società;

c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'As-

semblea e dal Consiglio di amministrazione;

d) propone al Consiglio di amministrazione la nomina e la revoca del Direttore;

e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti;

f) accerta che si operi in conformità agli interessi della Società;

g) conferisce, previa delibera del Consiglio di amministrazione, mandati e procure per singoli atti o categorie di atti.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età, che ne esercita i poteri.

Articolo 29 - (Rappresentanza della Società. Firma sociale)

1. Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio. Il Presidente può pertanto compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

2. In caso di impedimento del Presidente, la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi spettano al Vice-Presidente e se nominati, congiuntamente ai due Vice-presidenti.

3. In caso di impedimento anche dei Vicepresidenti la rappresentanza e la firma sociale spettano congiuntamente ai due Consiglieri più anziani di età.

4. Ai Presidenti dei Comitati tecnici d'Area e al Direttore spettano i poteri di firma secondo quanto previsto dai successivi articoli.


Articolo 30 - (Comitati tecnici di Area)

1. L'Assemblea ordinaria dei soci può costituire un Comitato tecnico di Area in ciascuna delle Province in cui opera la Società.

2. Ogni Comitato è costituito da cinque a nove membri nominati dal Consiglio di amministrazione. Alle riunioni del Comitato può assistere, su invito, il rappresentante della banca o dell'Ente finanziario interessato alla materia esaminata. Il regolamento previsto al successivo art. 34 può fissare ulteriori regole di composizione e disporre che il Presidente o altri componenti del Comitato siano indicati dagli enti di cui all'art. 8 comma 2 del presente statuto.

3. Ogni Comitato è presieduto da un consigliere di amministrazione appartenente alla stessa provincia in cui il Comitato viene istituito, nominato dal Consiglio di amministrazione. I componenti restano in carica tre anni, salvo revoca motivata da parte del Consiglio. Quest'ultimo provvede anche alla sostituzione del componente revocato.

4. Il Comitato è convocato dal proprio Presidente ogni qualvolta sia necessario per l'esercizio delle funzioni del Comitato stesso o quando uno dei suoi membri lo richiede. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Comitato è convo-



cato dal suo componente più anziano di età.

5. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, telex, posta elettronica o altri mezzi telematici con prova di ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

6. Spetta ai Comitati di Area decidere, salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 2, lett. h, in merito alla concessione ed alla revoca delle garanzie.

7. Le deliberazioni del Comitato sono validamente assunte quando sia constatata la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti, compreso necessariamente il Presidente, e il voto favorevole di tutti i presenti.

8. Il Presidente del Comitato ha la firma e la rappresentanza della Società ai fini del rilascio delle garanzie consortili deliberate dal proprio Comitato di Area e, se delegati dal Consiglio di Amministrazione, stipulare convenzioni bancarie con gli istituti di credito di interesse locale.

9. Il verbale delle riunioni è trascritto su apposito libro tenuto dal Comitato stesso ed è trasmesso senza indugio al Consiglio d'amministrazione.

Articolo 31 - (Collegio dei sindaci)

1. L'Assemblea nomina tre sindaci effettivi, che compongono il Collegio, e due supplenti. L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio.

2. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio sindacale esercita inoltre anche il controllo contabile.

Il Collegio sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea. I sindaci possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo e dei Comitati tecnici d'Area.

3. I sindaci durano in carica tre esercizi sociali e cioè sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

4. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta e devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti.

5. I sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 32 - (Direttore)

1. Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore che coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali ed al quale compete la direzione del-

la Società.

TITOLO VIII - Scioglimento - Liquidazione

Articolo 33 - (Scioglimento. Liquidazione)

1. La Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e obblighi.

3. In caso di cessazione della Società, il patrimonio sociale, adempite tutte le obbligazioni sociali e restituito ai soci soltanto il capitale versato in misura non superiore al valore nominale, deve essere devoluto ai sensi del comma 19 art. 13 D.L. 269/2003.

Anche nel caso di scioglimento della società al socio o in caso di morte ai suoi eredi non spettano in ogni caso il rimborso di eventuali azioni emesse dalla società ed assegnate a titolo gratuito e di eventuali accrescimenti a titolo gratuito del valore nominale delle azioni possedute.

4. In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci rimarranno valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite dalla Società.

TITOLO IX - Disposizioni generali e finali

Articolo 34 - (Regolamento)

1. Il Consiglio di Amministrazione propone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della Società.


2. Il Consiglio di Amministrazione approva un regolamento per la concessione delle garanzie.

Articolo 35 - (Rinvio alle disposizioni del codice civile)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di società cooperative.

Articolo 36 - (Clausola compromissoria)

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra la società ed i soci o tra i soci stessi, in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ovvero la decisione di ogni controversia promossa nei confronti di amministratori, sindaci, revisori, liquidatori o da essi stessi promossa - ad eccezione di quelle controversie che per legge sono riservate alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria e non possono comprometersi e comunque quelle per cui la legge prevede l'obbligatorio intervento del Pubblico Ministero - verrà deferita, su istanza della parte più diligente, ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.



Il Collegio giudicherà secondo diritto ed in via irrituale, anche sulle spese, entro e non oltre novanta giorni dalla nomina.

Le regole procedurali saranno stabilite dal Collegio nel rispetto del principio del contraddittorio e comunque nel rispetto delle norme di legge inderogabili.

F.to - Ettore Quadrani

F.to - Marco Papi - Notaio

Copia autentica scritta in 15 fogli *belli*
in conformità dell'originale, firmato come per legge ri-
sciata dal Dr. Marco PAPI, Notaio in Roma per *la f. s. n. m. - Se*
Roma 22 APR 2008

